



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 28/09/2017

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**
- **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS**
- **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

TITOLO III: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

TITOLO IV: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

TITOLO V: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Articolo 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano,
 - b) quiete pubblica e privata,
 - c) mantenimento, protezione e tutela degli animali
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana

Articolo 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare;
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge,
 - b) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere,
 - c) i monumenti e le fontane monumentali,
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati,
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni, autorizzazioni, nulla - osta, permessi, licenze.
3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinato a preventiva concessione, autorizzazione, nulla - osta, permesso, licenza.

Articolo 4 VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di altri Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari ATS ed ARPA.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 nr.689 e s.m.i.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 5 COMPORTEMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) insozzare, deturpare, sporcare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, la segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano;
 - b) sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è comunque vietato:
 - apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o la segnaletica stradale;
 - collocare su pali della illuminazione pubblica, alberi o qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - c) stracciare, sporcare e alterare i manifesti o gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici o in altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per altri o procurare danni;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito; sui cartelli pubblici c'è scritto il limite di età? Diversamente sarebbe opportuno inserire una età, come già fatto in seguito nel presente regolamento
 - i) lanciare volantini o simili, lasciare volantini sui parabrezza dei veicoli in sosta, abbandonare a terra gli stessi volantini;
 - j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio personale;
 - k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o creando pericolosità per la circolazione veicolare in generale;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi (salvo per attività previamente autorizzate) o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori dei rifiuti;
 - q) accendere fuochi liberi in aree private (salvo la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori, o per l'utilizzo di barbecues sulle aree private o su quelle pubbliche appositamente attrezzate) all'interno del

centro abitato, e in altri luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 mt. dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali;

- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi che possano causare pericolo per la pubblica incolumità, ovvero ingenerare nocimento agli animali.

Articolo 6

ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo;
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno di abitazioni procurando stillicidio sulla strada;
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulla strada;
 - f) E' vietato stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Articolo 7

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, roulotte, camper o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione Comunale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività di campeggio.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate. Gli operatori di Polizia Locale, e gli altri organi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità. Il settore infrastrutture del Comune, gli altri settori del Comune e chiunque appositamente interpellato o tenuto per legge sono obbligati a collaborare con gli organi accertatori per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. Con apposita ordinanza il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi o le capacità tecniche necessarie.

Articolo 8

RICHIESTE DI DENARO PREVIA OFFERTA DI OGGETTI E/O SERVIZI

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richiesta di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
2. E' vietato nelle strade cittadine di tutto il territorio comunale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro.
3. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio di "accompagnatore di carrelli della spesa" quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano disturbi e/o molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, o richiedano denaro.

4. L'inosservanza della presente disposizione comporta la sanzione accessoria del sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività, e la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81 a cura dei competenti uffici comunali.

Articolo 9

DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITA' DI MENDICITA'

1. In tutto il territorio comunale, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.
2. E' altresì fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità.
3. Tali divieti riguardano anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto e comunque nelle immediate adiacenze di edifici di culto, cimiteri e scuole.
- 3 bis Chiunque metta in atto condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle citate aree per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana in sicurezza e nel decoro, compresi parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale, musei, complessi monumentali e luoghi di cultura, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista per legge, è soggetto alla misura dell'allontanamento previsto dalla norma in vigore.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81 a cura dei competenti uffici comunali.

Articolo 10

DIVIETO DI PROSTITUZIONE SU STRADA

1. In tutto il territorio comunale è vietato esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
2. E' fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.
3. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrarre, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.
4. E' fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.
5. E' vietato porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.
6. E' fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali.

Articolo 11

SEX - SHOP

1. I sex-shop e gli esercizi similari che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt.1000 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi come parchi e strutture sportive, nonché da edifici comunali e sedi associazioni. La distanza è calcolata tenuto conto del percorso più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari. E' vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o comunque visibile dall'esterno.
2. All'interno dell'esercizio il materiale pornografico deve essere posizionato in modo non visibile, né consultabile da parte di minori.

Articolo 12

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche accidentale o temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di strada o marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con facoltà di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli inadempienti.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di strada o marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I contenitori per raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con facoltà di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli inadempienti.
8. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati, da chiunque, depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
10. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, vetture, carri e simili.
11. E' altresì vietata nei luoghi di cui al comma 10, la riparazione dei veicoli, vetture, carri e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate.

Articolo 13 **SGOMBERO NEVE**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dell'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.
4. I canali gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti a cura degli interessati.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.
7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve dal tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per tali operazioni, con facoltà di rivalsa nei confronti degli inadempienti.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e/o veicolare. E' vietato ammassare la neve a ridosso di siepi e

dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

Articolo 14 **MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in decorose condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. Devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, delle porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, degli androni e delle scale di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, delle porte, degli infissi in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura.
4. I proprietari, i locatari e gli amministratori degli stabili sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

Articolo 15 **OGGETTO, FINALITA'**

1. La presente sezione disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o superfici private con servitù di uso pubblico, o privato visibile od accessibile da spazi pubblici o che comunque prospetta su strade e spazi pubblici) mediante dehors stagionali, temporanei o continuativi, in conformità a principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dal Comune di Corbetta.

Articolo 16 **DEFINIZIONI**

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o superfici private con servitù di uso pubblico, o privato visibile od accessibile da spazi pubblici o che comunque prospetta su strade e spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi.
2. Per dehors temporaneo si intende la struttura posta su suolo pubblico (o superfici private con servitù di uso pubblico, o privato visibile od accessibile da spazi pubblici o che comunque prospetta su strade e spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco solare.
3. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o superfici private con servitù di uso pubblico, o privato visibile od accessibile da spazi pubblici o che comunque prospetta su strade e spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per dehors continuativo si intende la struttura sul suolo pubblico (o superfici private con servitù di uso pubblico, o privato visibile od accessibile da spazi pubblici o che comunque prospetta su strade e spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. I dehors insistenti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico sono subordinati al rilascio della concessione di cui all'art.19, nonché, qualora necessari, al rilascio del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di viabilità, di tempo e di tipologia di struttura di cui ai successivi articoli.
6. I dehors insistenti su superfici private, qualora necessari, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di viabilità, di tempo e di tipologia di struttura di cui ai successivi articoli. Rimane salvo l'obbligo di presentazione di apposita SCIA per la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E' consentito l'ampliamento della superficie di somministrazione all'aperto fino ad un massimo del 50% di quella interna al locale.

7. I dehors sono ammissibili nelle aree destinate a: piazze, marciapiedi e parcheggi, nonché nelle aree individuate dal PGT a destinazione commerciale.
8. Inoltre, nelle aree di antica formazione del PGT, ad esclusione delle frazioni, i dehors sono ammessi sul sedime stradale antistante ad esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande a condizione che la via non presenti marciapiede e che la lunghezza consenta il transito veicolare in modo sicuro ed agevole. Sono comunque fatte salve le limitazioni e le prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 17 **COMPOSIZIONE**

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 16 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, etc.;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni tende, etc.;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, etc.;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di sole panche, massimo due, ciascuna di massimo metri 2 di lunghezza, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione necessita di apposita autorizzazione come previsto dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale autorizzazione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte della Polizia Locale.

Articolo 18 **UBICAZIONE E DIMENSIONI**

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione.
6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Articolo 19

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehor temporaneo stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile del settore cui è ricondotto il servizio SUAP.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehor. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del SUAP che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni per i dehors temporanei o stagionali e in 45 giorni per i dehors continuativi. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le domande di cui al presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, le caratteristiche della struttura, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente;
 - b) relazione tecnica, recante specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - c) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
 - d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - e) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - f) versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo della concessione);
4. La concessione per dehors temporaneo è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 16 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli successivi.
5. La concessione per dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 16 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli successivi.
6. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa. Al termine del quinquennio la concessione si intende decaduta e pertanto, per l'eventuale mantenimento della struttura, dovrà essere presentata nuova istanza di rilascio ai sensi dei precedenti commi.

Articolo 20

PROROGA E RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare per gli stagionali e 120 giorni per i temporanei.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo o stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
3. Per il rinnovo della concessione per dehors temporaneo o stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare allegata all'istanza la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, nonchè la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors.

Articolo 21
ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Articolo 22

REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata/sospesa con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero datutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.I costi saranno a carico del concessionario.

Articolo 23

DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 24

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Ordinariamente alle ore 24.00 gli elementi di arredo (tavoli, sedie, ombrelloni etc.) dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato oppure, ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Il Responsabile del Settore valuta, sentita l'Amministrazione Comunale, motivate richieste di deroga alla limitazione oraria.
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

6. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors e di restituire l'area nella medesima condizione in cui gli è stata concessa.

Articolo 25
MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
2. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile SUAP emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale di Polizia Locale.
4. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Articolo 26
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti all'art.17.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

Articolo 27
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e al vigente Regolamento COSAP.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 28
DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE FERRARIO

1. Il Parco Comunale è aperto per ogni attività relativa allo svago, al riposo, al ristoro dei cittadini ed al gioco dei bambini. Ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità storico - naturalistiche del Parco e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

2. Il Parco osserva il seguente orario:
ORARIO INVERNALE – dal 01 Ottobre al 31 Marzo – dalle ore 08.00 alle ore 18.00
ORARIO ESTIVO – dal 01 Aprile al 30 Settembre – dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Il Parco rimarrà chiuso per consentire la periodica manutenzione. Di tale chiusura verrà data comunicazione anticipata mediante esposizione di cartelli apposti agli ingressi del Parco.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità e gli orari di apertura del Parco dandone avviso al pubblico. E' severamente proibito trattenersi nel Parco oltre l'orario di chiusura.
3. E' proibito circolare nel Parco con i veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché delle macchine dei bambini minori di anni 10, sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori maggiori di anni 18. I velocipedi possono circolare esclusivamente "a passo d'uomo", e vanno fatti sostare negli appositi spazi. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di furto o deterioramento dei suddetti mezzi.
4. L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso. E' consentito il gioco del "pallone" esclusivamente nel prato adiacente al viale centrale "ex – galoppatoio". E' consentita la ginnastica a corpo libero esclusivamente nel prato adiacente al viale centrale "ex – galoppatoio". Sono vietati il "gioco del frisbee" o comunque altri giochi simili da parte di persone maggiori di anni 12.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per il rispetto del "verde pubblico", sono disposti i seguenti divieti:
 - a) è consentito l'ingresso ai cani solo se tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50, ed esclusivamente sui vialetti con espressa esclusione delle zone a verde. Il conduttore deve responsabilmente vigilare al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti degli animali, nonché asportare gli escrementi degli animali a lui affidati;
 - b) È vietato molestare gli animali nel laghetto, pescare nel fontanile all'interno del Parco o nel laghetto, raccogliere funghi, rane, lumache, fiori e tutto ciò che fa parte della vita naturale del Parco;
 - c) È vietato calpestare le aiuole, il verde delineato, salire sulle montagnette e danneggiare in qualsiasi modo le piante;
 - d) È vietato accendere fuochi;
 - e) È vietato buttare carte a terra e scrivere sulle piante, sulle strutture ed attrezzature del Parco;
 - f) E' vietato gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o comunque imbrattare il suolo del parco;
 - g) E' vietato schiamazzare, disturbare o recare molestie ai frequentatori del parco ed al vicinato;
 - h) E' vietato usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile.

Articolo 29

DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEGLI ALTRI PARCHI COMUNALI E DELLE AREE PRIVATE ASSERVITE ALL'USO PUBBLICO

1. I Parchi Comunali sono aperti per ogni attività relativa allo svago, al riposo, al ristoro dei cittadini ed al gioco dei bambini. Ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità storico - naturalistiche dei Parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.
2. I Parchi recintati osservano il seguente orario:
ORARIO INVERNALE – dal 01 Ottobre al 31 Marzo – dalle ore 08.00 alle ore 18.00
ORARIO ESTIVO – dal 01 Aprile al 30 Settembre – dalle ore 08.00 alle ore 20.00
L'Amministrazione Comunale, a cui è demandata l'apertura e la chiusura, si riserva la facoltà di modificare le modalità e gli orari dandone avviso al pubblico. E' severamente proibito trattenersi nel Parco oltre l'orario di chiusura. Il mancato rispetto del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.
3. E' proibito circolare nel Parco con i veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché delle macchine dei bambini minori di anni 10, sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori maggiori di anni 18. I velocipedi possono circolare solo se condotti a mano, con esclusione di quelli condotti da bambini di età inferiore a 10 anni.
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di furto o deterioramento dei suddetti mezzi.
4. L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso. E' consentito il gioco del "pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 12. Sono vietati il "gioco del frisbee" o comunque altri giochi simili da parte di persone maggiori di anni 12.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per il rispetto del "verde pubblico",

sono disposti i seguenti divieti:

- a) è vietato calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delineato, danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture e le attrezzature presenti;
 - b) è vietato accendere fuochi;
 - c) è vietato gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o comunque imbrattare il suolo del parco;
 - d) è vietato danneggiare in qualsiasi modo le piante;
 - e) è vietato schiamazzare, disturbare o recare molestie ai frequentatori del parco ed al vicinato;
 - f) è vietato usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile;
 - g) è vietato, sia all'interno dei parchi recintati sia all'interno dei parchi non recintati, condurre animali se non trattenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50. Gli animali possono essere condotti esclusivamente sui vialetti con espressa esclusione delle zone a verde adibite a gioco. Il conduttore deve responsabilmente vigilare al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti degli animali, nonché asportare gli escrementi degli animali a lui affidati.
6. Quanto previsto nei commi sopra elencati viene applicato anche alle aree private asservite all'uso pubblico laddove vi sia un accordo con la proprietà.

Articolo 30

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e leggi complementari, e Codice Civile, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, comprese i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per evitare ogni situazione compromissiva della circolazione stradale, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt.2,70 al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a mt.5,10, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti dei veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
6. E' fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per tali operazioni, con facoltà di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli inadempienti.

Articolo 30 bis

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL' "AMBROSIA"

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e amministratori Pubblici e/o Privati di:
 - terreni incolti;
 - aree verdi abbandonate;
 - banchine stradali e autostradali;
 - roatorie e agli spartitraffico in genere;
 - terreni coltivati a cereali dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce rigogliosamente;
 - argini di canali e corsi d'acqua;
 - margini delle aree agricole;
 - aree adiacenti a ferrovie;
 - terre smosse dei cantieri edili;
 - aree industriali dismesse o abbandonate;
 - aree dedicate al verde pubblico (parchi, giardini)

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

- il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;

- il secondo alla fine di agosto, indicativamente nell'ultima settimana, per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che nel frattempo si sono sviluppate;

2. Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità a cm. 2 d al suolo e prima della formazione degli organi floreali.

3. In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

-lavorazioni del terreno;

-estirpamento;

-diserbo;

-pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

4. E' fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 31

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I macchinari industriali e similari (es. motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, etc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Le attività e le lavorazioni rumorose devono essere preventivamente soggette ad autorizzazione e, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.
4. Nell'esercizio delle attività, anche in sé non rumorose, delle quali sia comunque ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Articolo 31bis

ORARI APERTURA CENTRI BENESSERE

1. E' fatto obbligo ai titolari di centri benessere operanti su tutto il territorio comunale, di rispettare i seguenti orari di apertura, nel periodo compreso tra le ore 8.00 e le ore 22.00, salvo espressa deroga.

Articolo 32

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

Articolo 33

BILIARDINI, FLIPPER , APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO E SALE GIOCHI

1. Chiunque detenga, all'interno o esterno dei locali di ritrovo, biliardini, flipper, soggetti a dondolo e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.
2. L'orario massimo di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS, nonché di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 – comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali pubblici, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto o punti di vendita del gioco autorizzati ex art. 86 TULPS, quali bar, ristoranti, alberghi, sale biliardo, sale bowling, ecc.), ovvero ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco) è così fissato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
Gli apparecchi oggetto della presente ordinanza nelle ore di "non funzionamento" dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico, installato su ogni singolo apparecchio. E' fatto divieto collegare ciascun apparecchio ad un interruttore centralizzato che comandi l'accensione/spegnimento in contemporanea di tutti gli apparecchi di intrattenimento presenti all'interno dell'attività.

Articolo 34
UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

1. All'interno dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è ordinariamente consentito l'utilizzo di apparecchi stereo, radiotelevisivi o juke-box, nonché l'utilizzo di strumenti musicali acustici, per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali (karaoke, piano bar, ecc.) dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Il Responsabile del Settore valuta, sentita l'Amministrazione Comunale, motivate richieste di deroga alle limitazioni orarie. Per lo svolgimento di detta attività deve, comunque, essere preventivamente prodotto idoneo documento di previsione di clima acustico, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica.
2. L'attività temporanea di pubblico spettacolo, preventivamente autorizzata, svolta all'interno nonché all'esterno dei locali di ritrovo, e comunque negli spazi ed aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio, è vietata dalle ore 24.00 alle ore 09.00 del giorno successivo, e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Detta attività è ordinariamente consentita all'interno dei locali di ritrovo in occasione delle ricorrenze di Capodanno, Carnevale, Halloween.
3. Nelle medesime fasce orarie sono altresì vietate le attività ludiche rumorose.
4. La Giunta Comunale valuta motivate richieste di deroga a tutte le fasce orarie sopra indicate.

Articolo 35
USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

1. Fatta salva l'applicazione di norme di rango superiore, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema d'allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale sono poste a carico del proprietario del veicolo.

Articolo 36
USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI" PER ALLONTANARE I VOLATILI

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, e comunque anche nelle ore consentite deve sussistere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

TITOLO IV – MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 37 **TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.

Articolo 38 **PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

1. Salvo quanto è previsto da fonti legislative superiori, è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, ; tale divieto deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 39 **DIVIETI SPECIFICI**

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare o rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 40 **CONDUZIONE DEI CANI NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI A PUBBLICO PASSAGGIO**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. E' fatto obbligo al proprietario di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, di tatuarlo o dotarlo di microchip ai sensi di legge.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dal Comune,
 - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti,
 - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente,
 - d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore,
 - e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.
5. I Servizi Veterinari delle ATS, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani inseriti in tale apposito registro provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
6. Non possono detenere o possedere cani registrati nel predetto Registro tenuto dai Servizi Veterinari delle ATS i seguenti soggetti:

- a) delinquenti abituali o per tendenza,
 - b) chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale,
 - c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con reclusione superiore a due anni,
 - d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt.727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del c.p. e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004 nr.189,
 - e) Ai minori di anni 18, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
8. I divieti stabiliti dal presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
 9. Le disposizioni di cui al comma 4 lett. A) e B) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
 10. Le disposizioni di cui al comma 4 lett. A) e B) non si applicano ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

Art. 40bis
DEIEZIONI CANINE

1. E' vietato condurre cani per le vie, le piazze e le aree pubbliche o aperte al pubblico sprovvisti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi (es. paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altra attrezzatura atta allo scopo).
2. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia.

Articolo 41
DISCIPLINA E UTILIZZO DELLE AREE CANI APPOSITAMENTE ISTITUITE

1. La Giunta Comunale istituisce con propria deliberazione le aree cani, individuandone esattamente la collocazione in ambito comunale.
2. Le aree cani sono aree appositamente attrezzate, istituite per permettere l'attività motoria di questi animali.
3. Le aree cani debbono essere recintate e specificamente segnalate con apposita cartellonistica di segnalazione che rechi il regolamento di utilizzo.
4. Nelle aree cani detti animali possono essere lasciati liberi purché sotto il costante controllo del proprietario e/o conduttore, ai quali fanno capo le conseguenti responsabilità civili e penali, ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
5. I cani di indole mordace, inseriti in apposito registro tenuto dai Servizi Veterinari, possono frequentare l'area solo in assenza di altri cani.
6. E' vietato l'ingresso ai cani femmina in calore.
7. E' fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area, a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro.
8. L'area sarà sempre aperta tutti i giorni.

Articolo 42
TRANSITO E PASCOLO DI GREGGI ED ARMENTI

1. Il transito ed il pascolo di greggi ed armenti è ammesso sul territorio comunale esclusivamente nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto divieto di far circolare greggi ed armenti di caprini ed ovini all'interno delle aree boschive,
 - b) debbono essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute negli artt. 41,42,43 del D.P.R. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di violazioni al disposto della predetta normativa verranno applicate le sanzioni ivi previste.
2. Ogni motivata deroga sindacale, straordinaria e temporanea, alle predette limitazioni al transito ed al pascolo dovrà essere scritta e recare:
 - a) il luogo di transito e di pascolo consentito,
 - b) la durata massima del transito e del pascolo,
 - c) l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine delle sosta.

TITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 43 **TABELLA DELLE SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di Polizia Locale e dagli altri ufficiali e agenti.

ARTICOLO	SANZIONE
5	400 €
6	150 €
7	400 €
8	300 €
8	300 €
9	300 €
10	500 €
11	500 €
12	150 €
13	150 €
14	400 €
15-27	400 €
28-31	400 €
31 bis	450 €
32	150 €
33	450 €
34	450 €
35-38	150 €
39	500 €
40	300 €
40 bis	300 €
41	300 €
42	500 €

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, come previsto dall'art. 76 comma 5 dello Statuto vigente.

Articolo 45 **ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate implicitamente tutte le disposizioni contenute in altri provvedimenti dell'Ente incompatibili con il presente Regolamento.

